



Convenzione ex art. 15 della l. n. 241 del 1990 e s.i.m. per la gestione della tassa regionale per il diritto agli studi universitari, tributo istituito con l'art. 3, della Legge n. 549 del 28.12.1995.

TRA

L'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) della Regione Lazio (di seguito denominato "DiSCo"), C.F./Partita IVA 08123891007, con sede legale in Roma, via De Lollis n. 24b, nella persona del Direttore Generale, Dott. Paolo Cortesini, intervenuto quale legale rappresentante;

E

l'Università degli Studi della Tuscia (di seguito denominata "UNITUS"), C.F.: 80029030568 Partita IVA: 00575560560, con sede legale in Viterbo (VT), via Santa Maria in Gradi n.4, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Stefano Ubertini, intervenuto quale legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- Il contesto normativo di riferimento per il diritto allo studio universitario, in attuazione dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, è rappresentato dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, dalla l.r. 27 luglio 2018 n. 6 e dalla l.r. 20 maggio 1996, n. 16, nonché per quanto riguarda la forma del presente atto, l'art. 15 della l. n. 241 del 1990 e s.i.m.;
- In ossequio al disposto dell'art. 3, comma 20 (ultimo periodo), della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e s.i.m. è inoltre interesse comune delle Amministrazioni firmatarie del presente accordo, garantire il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, tenuto conto che, conformemente a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3, comma 23, della medesima L. n. 549/1995 e s.i.m. e dalla omologa disposizione di cui all'articolo 27, comma 2, della l.r. Lazio 20 maggio 1996, n. 16, *"Il gettito della tassa è finalizzato all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso"*;
- Giusta quanto disposto dall'art. 27, comma 6, della l.r. n. 16 del 1997, come modificato dall'articolo 26, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 *"...La tassa*

regionale è versata dagli studenti, contestualmente alla tassa universitaria, direttamente a favore di DiSCo....”;

- Giusta quanto disposto dall'articolo 27, comma 8, della l.r. n 16 del 1997, come modificato dall'articolo 26, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 “....Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa”, regionale per il diritto allo studio universitario;
- Giusta quanto disposto dall'articolo 27, comma 9, della l.r. n 16 del 1997 e s.i.m, “....All'accertamento e alla liquidazione della tassa di cui al comma 1, nonché alla verifica di violazioni, ai rimborsi ed ai ricorsi amministrativi, provvede Di.S.Co.....” e che per tale finalità è necessaria ed imprescindibile la collaborazione tra DiSCo e le Università con sede legale nella Regione Lazio e per quanto qui di interesse con UNITUS, in modo che lo scambio reciproco di informazioni possa consentire a ciascuna Amministrazione di assolvere al meglio alle prescrizioni rispettivamente assegnate dalla normativa vigente.

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

2. Costituisce oggetto della presente convenzione, la collaborazione tra DiSCo e UNITUS, per la gestione del pagamento della tassa regionale per il diritto agli studi, con l'adozione di misure e/o provvedimenti, volti a garantire il gettito della tassa regionale, disincentivando l'evasione e/o mancata corresponsione della tassa medesima.

Articolo 3

Durata della convenzione

1. La convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2028, con facoltà di rinnovo per il periodo che eventualmente sarà pattuito tra le parti, senza automatico rinnovo.
2. Entrambe le parti assumono l'impegno di verificare, almeno 60 giorni prima della scadenza, la volontà di stipulare il rinnovo e/o la volontà di individuare nuove condizioni di Convenzione, salva la predetta facoltà in capo ad entrambe di non procedere col rinnovo e salva la esclusione del tacito rinnovo nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo entro la predetta scadenza.

Articolo 4

Misure e/o provvedimenti volti a verificare l'effettivo versamento e/o disincentivare l'evasione e/o mancata corresponsione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1. Per le finalità meglio esplicitate nelle premesse del presente accordo, nel rispetto della vigente normativa, DiSCo e UNITUS, al fine di disincentivare l'evasione e/o la mancata corresponsione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adottano misure e/o provvedimenti e collaborano, mediante lo scambio reciproco di informazioni, al fine di consentire a ciascuna Amministrazione, di assolvere al meglio alle prescrizioni rispettivamente assegnate dalla normativa vigente, con le modalità individuate ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Per le finalità di cui al comma 1, UNITUS in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 20 (ultimo periodo) della L. n. 549/1995 e s.i.m. e dall'articolo 27, comma 8, della l.r. n 16 del 1997, come modificato dall'articolo 26, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2018, garantisce che le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi, sono

accettate esclusivamente, previa verifica del versamento, della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

3. La tassa regionale deve essere pagata, in unica soluzione, all'atto dell'iscrizione dello studente.
4. La tassa regionale è versata dallo studente, con bollettino pagoPA, direttamente sul conto di tesoreria di Laziodisco - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza.
5. Il mancato pagamento della tassa regionale, preclude l'iscrizione ai corsi universitari e interrompe la carriera universitaria dello studente, non in regola.
6. Per le finalità di cui al comma 1, DiSCo, procede alla verifica della corrispondenza tra gli studenti iscritti, al netto degli esoneri, e le somme effettivamente incassate, comunicando a UNITUS eventuali disallineamenti.
7. UNITUS all'esito della valutazione dei disallineamenti, di cui al comma 4, ove necessario, procede ad attivare le misure finalizzate al riallineamento dei dati, comunicando i relativi esiti a DiSCo.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti convengono che, qualora si rendesse necessario il trattamento di dati personali, si osserverà il Regolamento (UE) GDPR 2016/679 e la normativa nazionale vigente in materia.

Articolo 9

Composizione delle controversie

1. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dal presente Accordo.
2. In caso di esito negativo del tentativo di risoluzione amichevole di cui al comma 1, in conformità con quanto previsto dall'articolo 133, comma 1, lett. a), n. 2, del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la controversia sarà deferita Tar Lazio.⁷

Articolo 10

Firma e Registrazione

1. Il presente Accordo, in conformità con quanto disposto dall'articolo 15, comma 2bis, della L. n. 241 del 1990 e s.i.m., viene firmato digitalmente in unico originale ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2 del D.lgs 82/2005.
2. Il presente Accordo, sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
3. L'imposta di bollo del presente atto è assolta in modo virtuale da UNITUS con autorizzazione n. 30772 del 20/04/2022 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Viterbo, ai sensi del DPR 642/1972.
- 4.

Articolo 11

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione del presente accordo, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:
 - a) per UNITUS: protocollo@pec.unitus.it;

b) per DiSCo: protocollo@pec.laziodisco.it.

Articolo 12
Norme di rinvio

1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della L. n 241 del 1990 e s.i.m., per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima L. n. 241 del 1990.

Per DiSCo

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Cortesini

Per UNITUS

Il Magnifico Rettore
Prof. Stefano Ubertini